



Promemoria sulla protezione dei minorenni secondo il diritto in materia di giochi in denaro

Le seguenti spiegazioni illustrano le disposizioni e le possibili misure del diritto in materia di giochi in denaro per proteggere i minorenni dai pericoli dei giochi in denaro.

Le spiegazioni sono esclusivamente di carattere informativo e non sono giuridicamente vincolanti né per le autorità né per i privati. Sono determinanti soltanto le vigenti disposizioni di legge e delle pertinenti ordinanze nonché la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza e giudiziarie.

1. Contesto

Era un obiettivo indiscusso di tutti gli attori nel campo dei giochi in denaro di proteggere soprattutto i minori contro il gioco eccessivo. Nell'articolo 72 della legge federale sui giochi in denaro (LGD) il Parlamento ha pertanto dato particolare importanza alla protezione dei minorenni.

2. Regole generali per la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo

In linea di principio gli organizzatori di giochi in denaro sono tenuti ad adottare misure appropriate per proteggere i giocatori dalla dipendenza dal gioco e dalla giocata di poste del tutto sproporzionate rispetto al loro reddito e al loro patrimonio (gioco eccessivo). I requisiti che deve soddisfare una misura di protezione sono tanto più elevati quanto più grande è il pericolo potenziale di un gioco in denaro (art. 73 cpv. 2 LGD).

3. Regole specifiche per la protezione dei minorenni

- I minorenni (persone di età inferiore ai 18 anni) vanno protetti in modo particolare dai pericoli dei giochi in denaro. Non sono ammessi ai giochi da casinò e ai giochi di grande estensione in linea (art. 72 cpv. 1 LGD). Per gli altri giochi di grande estensione, l'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro, [Gespa](#) determina, a seconda del pericolo potenziale dei giochi, l'età minima (16, 17 o 18 anni) per parteciparvi (art. 72 cpv. 2 LGD). Questa non può essere inferiore ai 16 anni. [Swisslos](#) ha ad esempio stabilito che per tutti i suoi prodotti – indipendentemente che siano giocati online o presso il punto vendita – è obbligatoria l'età minima di 18 anni. Anche la [Loterie Romande](#) ha stabilito un limite d'età minimo di 18 anni per partecipare alle scommesse sportive e ippiche nonché alle lotterie elettroniche; per i biglietti «gratta e vinci» e le lotterie («jeux de tirage») l'età minima è invece di 16 anni.
- I minorenni vengono anche protetti in modo particolare nell'ambito delle limitazioni della pubblicità (art. 74 cpv. 2 LGD). Quest'ultima non può essere destinata a minorenni. È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque intenzionalmente fa pubblicità per giochi in denaro autorizzati destinata a minorenni (art. 131 cpv. 1 lett. c LGD).

- Non sono ammesse scommesse sportive su eventi sportivi a cui partecipano prevalentemente minorenni. (art. 25 cpv. 2 LGD).
- Giochi e crediti di gioco gratuiti che consentono ai giocatori di partecipare gratuitamente ai giochi in denaro non possono essere destinati ai minorenni (art. 79 cpv. 2 lett. b OGD).
- L'autorizzazione per lo svolgimento di giochi di piccola estensione può essere rilasciata dai Cantoni se tali giochi comportano un rischio esiguo di gioco eccessivo (art. 33 cpv. 1 lett. b LGD) e di conseguenza devono essere accompagnati da poche misure di protezione. La LGD non stabilisce un limite d'età per i giochi di piccola estensione¹. Dato che il diritto cantonale può prevedere disposizioni più severe in materia di giochi di piccola estensione (art. 41 cpv. 1 LGD), spetta ai Cantoni stabilire limiti d'età per tali giochi (p. es. per i piccoli tornei di poker).

Esempi concreti di protezione dei minorenni

- Nelle case da gioco vengono effettuati controlli alle entrate per impedire l'accesso ai minorenni. Secondo l'articolo 52 cpv. 1 lett. e LGD questi ultimi sottostanno al divieto di gioco nelle case da gioco.
- Per partecipare a un gioco in denaro in linea è necessario un conto giocatore presso l'organizzatore (art. 47 cpv. 1 OGD). L'organizzatore può aprire il conto giocatore dopo aver verificato la maggiore età e l'identità del giocatore (art. 49 OGD).
- Per garantire l'attuazione efficace delle misure di protezione dei giocatori, le autorità di vigilanza possono ricorrere a clienti civetta. Si tratta per esempio di effettuare dei test d'acquisto per controllare se agli adolescenti viene richiesto un documento d'identità ufficiale (art. 81 cpv. 3 OGD).
- L'accesso alle lotterie automatizzate o elettroniche deve essere controllato per garantire che soltanto i giocatori che hanno l'età minima possano giocare (art. 72 cpv. 3 LGD).

¹ Art. 72 cpv. 1 e 2 LGD a contrario